



eambiente.it

Rifiuti e Bonifiche alla luce del “IV Correttivo” al Testo Unico Ambientale D. Lgs. n. 152/2006

D. LGS. N. 205/2010

Dr.ssa Gabriella Chiellino



Dr.ssa Gabriella Chiellino

CEO e Direttore Tecnico eAmbiente, società di ingegneria ambientale - www.eambiente.it

Membro della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA) Regione Veneto

Prima laureata in Scienze ambientali

Verificatore Ambientale di III[^] e Lead Auditor ambientale presso Enti di Certificazione

Membro della Commissione VIA Provinciale di Padova e Venezia

Dal 2002 al 2005: docente a contratto presso la Facoltà di Scienze ambientali dell'Università Ca' Foscari di Venezia e presso master ambientali

RELATORI

Avv. Domenico Giuri



Avvocato abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo di Venezia
Abilitato all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche negli istituti di istruzione secondaria superiore
Componente del Consiglio Direttivo del "Consorzio Gestione Problemi Ambiente – C.P.A."
Componente della Commissione Tecnica Regionale Ambientale
Componente del Comitato Consultivo per l'Ambiente e la Sicurezza di Confindustria Venezia
Nomina a Cultore di Diritto Penale dell'Ambiente presso la facoltà di Economia dell'Università Cà Foscari di Venezia
Autore di numerose pubblicazioni, e relatore in corsi di formazione e seminari

Ha maturato specifica esperienza nell'assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore di imprese ed Enti, nonché dei loro titolari e dirigenti, nell'ambito di procedimenti penali ed amministrativi relativi al diritto dell'ambiente, alla sicurezza del lavoro, ai reati contro la P.A., il patrimonio, l'economia e la fede pubblica, alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati degli amministratori e dirigenti.
Svolge inoltre attività di formazione nelle materie di competenza.

D. LGS. N. 205/2010

RELATORI

Dott. Massimo Ingrosso



REGIONE DEL VENETO

Titolare P.O: Rifiuti e Bonifiche Siti Contaminati – Regione Veneto

Master in Diritto e Gestione dell'Ambiente

Iscritto all'Albo Formatori Regionale per le materie Istituzioni Europee/Normativa ambientale

D. LGS. N. 205/2010

RELATORI

Dott. Geol. Andrea Cuman

PROGRAMMA DEL CORSO

9.00 – 9.30: Introduzione a cura della Dott.ssa Gabriella Chiellino (eAmbiente S.r.l.)

09.30 – 10.45: Analisi del Decreto Legislativo n. 205/2010 di recepimento della direttiva
- Avv. Domenico Giuri (MDA Avvocati Associati d'Impresa) -

10.45 – 11.00: Coffee Break

11.00 - 12.45: Analisi del D.m. 27 Settembre 2010
– Dott. Massimo Ingrosso (Direzione Tutela Ambiente - Regione Veneto) -

12.45 - 13.30: Analisi delle sanzioni SISTRI contenute nel nuovo decreto
– Dott. Geol. Andrea Cuman (eAmbiente S.r.l.) -

Coordinamento a cura della Dott.ssa Gabriella Chiellino (eAmbiente S.r.l.)

- **La Legge delega 308 del 15.12.2004**
- **Entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (29.04.2006)**
- **Modifiche varie al TUA**
- **Entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (13.02.2008)**
- **Altre modifiche al TUA**
- **D. Lgs. 128/2010**
- **D. Lgs. 205/2010**


Dal 29 aprile 2008 il Governo non può più modificare il D.Lgs. 152/2006, ma deve intervenire il Parlamento



Ha delegato al Governo di adottare decreti legislativi di riordino delle disposizioni legislative nei settori:

- a) gestione dei rifiuti e bonifica;
- b) tutela delle acque e gestione delle risorse idriche;
- c) difesa del suolo;
- d) gestione delle aree protette;
- e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
- f) procedure per la VIA, per la VAS e per l'AIA;
- g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

La Legge delega :

- ha terminato la sua validità il 15 giugno 2006;
 - limita i tempi di emanazione di modifiche ai D.Lgs. emessi (TUA) a 2 anni dalla loro entrata in vigore.
- 

- La Legge delega 308 del 15.12.2004
- Entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (29.04.2006)
- Modifiche varie al TUA
- Entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (13.02.2008)
- Altre modifiche al TUA
- D. Lgs. 128/2010
- D. Lgs. 205/2010

Publicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Data di entrata in vigore: 29 aprile 2006.

Il D.Lgs. era composto da 318 articoli e 45 allegati.

Il TUA ha riscritto le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

- La Legge delega 308 del 15.12.2004
- Entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (29.04.2006)
- **Modifiche varie al TUA**
- Entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (13.02.2008)
- **Altre modifiche al TUA**
- **D. Lgs. 128/2010**
- **D. Lgs. 205/2010**

Primo Correttivo D.Lgs. 284/2006: proroga delle Autorità di Bacino, abrogazione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e ricostituzione del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

Collegato alla Finanziaria 2007 DL 262/2006: riscossione della tariffa per il servizio idrico.

Finanziaria 2007 L. 296/2006: proroga regime di prelievo servizio di raccolta e smaltimento e ingressi in discarica, assimilazione speciali agli urbani, disincentivazione CDR

Milleproroghe DL 300/2006: proroga entrata in vigore 2^a parte TUA:VIA



- La Legge delega 308 del 15.12.2004
- Entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (29.04.2006)
- **Modifiche varie al TUA**
- Entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (13.02.2008)
- **Altre modifiche al TUA**
- **D. Lgs. 128/2010**
- **D. Lgs. 205/2010**

DPR 90/2007: modifica Commissioni tecnico - consultive.

D.Lgs. 205/2007: limitazioni del tenore di zolfo nei combustibili per uso marino ed in altri combustibili liquidi.

Milleproroghe 2008 DL 248/2007: proroga termini di adeguamento impianti art. 281, c.2 alle nuove prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera.

Finanziaria 2008, L. 244/2007: prolungamento certificati verdi per impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 01.04.1999 fino al 31.12.2007.



D. LGS. N. 205/2010

NORMATIVA AMBIENTALE NAZIONALE

- La Legge delega 308 del 15.12.2004
- Entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (29.04.2006)
- Modifiche varie al TUA
- Entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (13.02.2008)
- Altre modifiche al TUA
- D. Lgs. 128/2010
- D. Lgs. 205/2010

Publicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

Data di entrata in vigore: 13 febbraio 2008.

Molte novità: nuovi principi, riscrittura 2^a parte (VIA), scarichi idrici, gestione rifiuti, bonifiche di siti contaminati.

- La Legge delega 308 del 15.12.2004
- Entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (29.04.2006)
- Modifiche varie al TUA
- Entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (13.02.2008)
- **Altre modifiche al TUA**
- D. Lgs. 128/2010
- D. Lgs. 205/2010

Decreto legge 8 aprile 2008, n. 59
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, che prevede al possibilità di proroga dei termini di conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

L. 205/2008 di conversione del DL 171/2008, agevolazioni alle imprese agricole e agroindustriali per il trasporto di rifiuti, sottoprodotti, gestione acque



- La Legge delega 308 del 15.12.2004
- Entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (29.04.2006)
- Modifiche varie al TUA
- Entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (13.02.2008)
- **Altre modifiche al TUA**
- D. Lgs. 128/2010
- D. Lgs. 205/2010

Decreto legge “milleproroghe ambientale” 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in Legge n. 13/2009) “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”

Procedura per la stipula di una o più transazioni degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale;

Proroga delle funzioni delle Autorità di Bacino fino alla costituzione dei distretti idrografici;

Proroga del periodo transitorio per le discariche e l'ammissione dei rifiuti con PCI maggiore di 13.000 kJ/kg.



D. LGS. N. 205/2010

NORMATIVA AMBIENTALE NAZIONALE

- La Legge delega 308 del 15.12.2004
- Entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (29.04.2006)
- Modifiche varie al TUA
- Entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (13.02.2008)
- Altre modifiche al TUA
- D. Lgs. 128/2010
- D. Lgs. 205/2010

Dlgs 16 marzo 2009, n. 30 (Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento)

Dm 14 aprile 2009, n. 56 (Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici — Articolo 75, Dlgs 152/2006)

DI 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'Abruzzo — Stralcio)

L 99/2009 Disposizioni per lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (es. modifica VIA impianti fotovoltaici)

DI 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)



D. LGS. N. 205/2010

NORMATIVA AMBIENTALE NAZIONALE

- La Legge delega 308 del 15.12.2004
- Entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (29.04.2006)
- Modifiche varie al TUA
- Entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (13.02.2008)
- Altre modifiche al TUA
- **D. Lgs. 128/2010**
- **D. Lgs. 205/2010**



Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il nuovo D.Lgs. 128/2010 apporta modifiche a:

Parte I: Disposizioni comuni e Principi generali

Parte II: VAS/VIA/IPPC

Parte V: Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

D. LGS. N. 205/2010

NORMATIVA AMBIENTALE NAZIONALE

- La Legge delega 308 del 15.12.2004
- Entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (29.04.2006)
- Modifiche varie al TUA
- Entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (13.02.2008)
- Altre modifiche al TUA
- D. Lgs. 128/2010
- **D. Lgs. 205/2010**



Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

DIRETTIVA 2008/98/CE

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Dr.ssa Gabriella Chiellino





1. Oggetto e ambito di applicazione
2. Esclusioni
3. Gerarchia dei rifiuti
4. Gestione dei rifiuti
5. Autorizzazioni e Registrazioni
6. Piani e Programmi
7. Disposizioni finali

22.11.2008		Gazzetta ufficiale dell'Unione europea		L 312/5	
DIRETTIVE					
DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO					
del 19 novembre 2008					
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive					
(Testo rilevante ai fini del SRG)					
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,			zione per un ente o un'impresa che effettua le operazioni di gestione dei rifiuti e un obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti. Stabilisce inoltre principi fondamentali come l'obbligo di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, un incentivo ad applicare la gerarchia dei rifiuti e, secondo il principio «chi inquina paga», il requisito che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori nel proprio caso del rifiuto.		
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,					
vista la proposta della Commissione,					
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾ ,			(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di mobilità ⁽²⁾ , sollecita l'estensione o la verifica della normativa sui rifiuti, in particolare al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, e lo sviluppo di azioni in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, un'impresa o l'osservazione di costumi.		
visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾ ,					
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾ ,			(3) Nella comunicazione del 27 maggio 2003 intitolata «Verso una strategia comunitaria di prevenzione e riciclo dei rifiuti» la Commissione sottolinea la necessità di definire le definizioni esistenti di recupero e smaltimento, di introdurre una definizione di «riciclaggio» di applicazione generale e di avviare un dibattito sulla definizione di «rifiuto».		
considerando quanto segue:					
(1) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti ⁽⁴⁾ , stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella Comunità. La direttiva definisce alcuni concetti basilari, come le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, in particolare tra obbligo di autorizzazione e di registra-			(4) Nella risoluzione del 7 aprile 2004 sulla società comunicativa ⁽⁵⁾ , il Parlamento europeo invita la Commissione a considerare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento ⁽⁶⁾ , all'intero settore dei rifiuti. Il Parlamento chiede inoltre alla Commissione di stabilire una chiara distinzione tra recupero e smaltimento e di precisare la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è.		

DIRETTIVA 2008/98/CE

OBIETTIVO, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE



*stabilire misure volte a **proteggere l'ambiente e la salute umana** prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia*

ARTICOLO 2

effluenti gassosi

rifiuti radioattivi

materiali esplosivi in disuso

materie fecali

acque di scarico

sottoprodotti di origine animale

carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione

rifiuti risultanti dalle risorse minerali

GERARCHIA DEI RIFIUTI

Per tutelare maggiormente l'ambiente, gli Stati membri devono adottare misure per il trattamento dei loro rifiuti conformemente alla seguente gerarchia, che si applica per ordine di priorità

1. Prevenzione
2. Preparazione per il riutilizzo
3. Riciclaggio
4. Recupero di altro tipo (es. l'energia)
5. Smaltimento



Art. 4

Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, tenendo conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali

Principi generali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato

Principi di autosufficienza e prossimità

Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili



Artt. 15 - 22

RIFIUTI PERICOLOSI

CONTROLLO



Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi

DIVIETO DI MISCELAZIONE



Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose

ETICHETTATURA



Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore

AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI

Gli Stati membri **impongono** a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere **l'autorizzazione** dell'autorità competente

Artt. 23 -
27

PRECISA

i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati

per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato

le misure precauzionali e di sicurezza da prendere

il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione

le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie

le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano uno o più **piani di gestione dei rifiuti**

Art. 28

I piani di gestione dei rifiuti comprendono un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.

Tali piani contengono, in particolare, il tipo, la quantità, la fonte dei rifiuti, i sistemi di raccolta esistenti e i criteri di riferimento

Gli Stati membri adottano **programmi di prevenzione dei rifiuti**

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti, fissando, altresì, gli obiettivi di prevenzione.

Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

Art. 29

Tali piani devono essere comunicati dagli Stati membri alla Commissione Europea.

DIRETTIVA 2008/98/CE

DISPOSIZIONI FINALI

ENTRATA IN VIGORE

12 DICEMBRE 2008

TERMINE ULTIMO DI RECEPIMENTO

12 DICEMBRE 2010



D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010

**G.U. n. 288 del 10/12/2010
Supplemento ordinario n.269**

